



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **30 OTT. 2019**

Protocollo N° **467730**

Class:

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Trasmissione Decreto n. 19 del 28.10.2019 del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia di approvazione dell'Analisi di Rischio ambientale sito specifico e Progetto di Bonifica dei suoli del sito di via Salonni Soccorso nel comune di Fossalta di Piave (VE) di proprietà degli eredi Bellese. Art. 242. D.Lgs. 152/06.

Alla ditta **Eredi Bellese**
Via Salonni Soccorso, 1/3
Fossalta di Piave (VE)
c.a Sig.ra. Bellese Carla
(a mezzo raccomandata)

Al Comune di Fossalta di Piave
P.zza IV° Novembre, 5
30020 Fossalta di Piave (VE)
protocollo@pec.comunefossaltadipiave.it

Alla Città metropolitana di Venezia
Difesa del suolo e Tutela del Territorio
Ufficio bonifiche
via Forte Marghera, 191
30173 – Mestre (VE)
c.a. Dott. M. Gattolin

All' A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Venezia
via Lissa, 6
30171 – Mestre – Venezia
c.a. Dott. M. Ostoich

p.c.

Geol. Riccardo Artioli
Via Castellantico, 18
30135 Mirano (VE)
artioli.riccardo@epap.sicurezzapostale.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941
http://www.regione.veneto.it
PEC: *progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it*
Codice Univoco Ufficio TEE4ZI



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

In allegato alla presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 18.09.19 e copia del Decreto n. 19 del 28.10.2019 del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia, con i quali viene approvato il documento in oggetto.

Alla ditta proponente, alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV viene trasmesso anche l'elaborato di progetto timbrato

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento in oggetto, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Paolo Campaci

PC/sf
Prat. 155/19 – ErediBellese
Tel. 0412795713

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Progetti speciali per Venezia
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941
<http://www.regione.veneto.it>
PEC: progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio TEE4ZI



REGIONE DEL VENETO

Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

Verbale della seduta del

18 settembre 2019

La Conferenza di Servizi istruttoria è stata convocata con nota n. 382081 del 04 settembre 2019, per il giorno 18 settembre 2019, presso gli uffici della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, verificata l'assenza del comune di Fossalta di Piave, dà inizio ai lavori.

Proponente: Eredi Bellese

Area: Comune di Fossalta di Piave

Titolo: Eredi Bellese - area via Saloni Soccorso in Comune di Fossalta di Piave (VE) - Risultati della Caratterizzazione Ambientale.

Trasmesso con PEC del 27/03/2019 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 124487 del 28/03/2019.

Integrato da:

Titolo: Eredi Bellese - area via Saloni Soccorso in Comune di Fossalta di Piave (VE) - Analisi di Rischio e Bonifica ai sensi dell'art. 242 bis D.Lgs 152/06.

Trasmesso con PEC del 29/07/2019 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 355175 del 08/08/2019.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nella Direzione Tutela ambientale ed Opere di bonifica a Marghera, descrive sinteticamente il documento in esame.

Il Piano di Caratterizzazione del sito di in esame è stato approvato con decreto regionale n. 12 del 18.03.19. Gli esiti del Piano di Caratterizzazione hanno evidenziato il superamento delle CSC di cui la tabella 1 colonna A dell'Allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/06, per i parametri Piombo, Tallio, Zinco ed Idrocarburi pesanti C>12 solo nel Top soil per uno spessore di 30 cm. Le acque non sono state indagate in quanto dagli scavi non sono state rinvenute.

Dall'elaborazione dell'Analisi di Rischio è risultato rischio on site per i parametri Piombo e Tallio. La ditta ha pertanto elaborato un progetto di bonifica che consiste nell'asporto dei primi 30 cm di suolo. In merito al documento presentato si esprime parere favorevole con le prescrizioni di inizio e fine lavori e presentazione della polizza fideiussoria richieste di norma dalla Città Metropolitana di Venezia.

Si chiede parere alla Conferenza di Servizi in merito all'elaborazione dell'Analisi di Rischio e sull'intervento di bonifica proposto.

La dott.ssa Lisa Cantarella dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia rileva quanto di seguito riportato.

L'elaborazione dell'Analisi di Rischio risulta non necessaria alla luce della scelta progettuale di procedere allo scavo del terreno e dell'intenzione di fare riferimento alle CSC residenziali anziché alle CSR.

L'applicazione dell'Analisi di Rischio, in modalità diretta anziché inversa, non sarebbe in ogni caso funzionale al calcolo delle CSR.

Per quanto attiene l'intenzione di attivare la procedura ai sensi dell'art. 242-bis, si rammenta che da normativa ciò comporta l'iniziale presentazione di un progetto di bonifica e solamente a valle della realizzazione dello stesso viene prevista una caratterizzazione con validazione di ARPAV. Nel caso specifico è già stato approvato ed eseguito il Piano di Caratterizzazione, ed è proprio sulla base degli esiti dello stesso che viene proposto il progetto di bonifica, con intenzione di fare riferimento alle CSC e non alle CSR. Appare pertanto più opportuno fare piuttosto riferimento a quanto previsto dall'art. 249 per i siti di piccole dimensioni, dal momento che la superficie interessata dall'intervento risulta pari a circa 300 mq.

Si evidenzia inoltre che il proponente, sia nell'ambito dell'Analisi di Rischio sia in fase di proposta di intervento, non ha tenuto in considerazione gli esiti analitici dei campioni di terreno prelevati in contraddittorio da ARPAV, trasmessi con nota prot. ARPAV n. 55523 del 03/06/2019, dai quali risulta che il campione denominato "Camp. 2 (sondaggio T2), prof. 0 ÷ 1.00 m da p.c." presenta superamenti delle CSC residenziali per i parametri Xilene (0.63 mg/Kg) e solventi aromatici totali (1.02 mg/Kg). Non è stato quindi calcolato il rischio associato alla presenza di tali contaminanti, né è stato previsto lo scavo di bonifica alla profondità di prelievo del campione in questione.

Si ritiene quindi che il progetto presentato debba tenere in considerazione anche i superamenti delle CSC rilevati da ARPAV, approfondendo lo scavo in corrispondenza del sondaggio T2 e prevedendo le conseguenti verifiche di fondo scavo e pareti.

In corrispondenza del campione di top soil prelevato in contraddittorio ARPAV ha ricercato il parametro Amianto. Le analisi eseguite hanno evidenziato che il valore del parametro amianto è risultato inferiore ai limiti di rilevabilità strumentale; viene segnalata tuttavia la presenza di alcune tracce di fibre, sebbene in quantità tale da non essere quantificabile. A fronte di ciò il terreno scavato, pur classificato come rifiuto NON pericoloso in quanto l'amianto risulta non quantificabile, NON potrà essere conferito ad impianto di recupero: il proponente dovrà necessariamente procedere allo smaltimento dello stesso.

Il dott. Ugo Scortegagna rappresentante della Città metropolitana di Venezia evidenzia quanto di seguito. Si rimanda all'Agenzia (ARPAV) la valutazione dell'Analisi di Rischio effettuata. Qualora l'Adr fosse corretta si prende atto della proposta del Piano di Bonifica indicato ponendo un dubbio se la profondità dei 30 cm fosse sufficiente a garantire la protezione del falda e il ripristino dell'area allo stato di sito non contaminato.

Per quanto sopra si esprime un parere tecnico favorevole con le prescrizioni standard per l'inizio e la fine lavori e la polizza fideiussoria.

Il Presidente sentito gli Enti, ritiene che l'Analisi di Rischio risulti non necessaria in quanto l'intervento avrà come obiettivo di bonifica per i suoli le CSC di tabella 1 colonna A dell'Allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/06. La ditta dovrà approfondire lo scavo in corrispondenza del sondaggio T2 ove l'ARPAV ha rilevato i superamenti delle CSC di tabella 1 colonna A dell'allegato 5 alla parte IV del titolo V del D.Lgs 152/06. I terreni di scavo devono essere smaltiti in idonea discarica e non avviati a recupero. Si propone di portare il punto all'ordine del giorno della Conferenza di Servizi decisoria odierna.

Gli Enti concordano con la proposta del Presidente.

Vengono fatti entrare i referenti della ditta e riassunto l'esito della Conferenza di Servizi.

Dopo approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene approvabile il documento di Analisi di Rischio e l'intervento di bonifica proposto con le seguenti prescrizioni operative:

1. La ditta dovrà approfondire lo scavo in corrispondenza del sondaggio T2 ove l'ARPAV ha rilevato i superamenti delle CSC di tabella 1 colonna A dell'allegato 5 alla parte IV del titolo V del D.Lgs 152/06 ed eseguire le opportune verifiche di fondo scavo di concerto con ARPAV.
2. Visto la presenza nel terreno indagato di amianto crisotilo e crocidolite il materiale scavato dovrà essere gestito come rifiuto e smaltito in discarica e non recuperato, sebbene nelle analisi sia stata rilevata la presenza del contaminante Amianto con valore inferiore ai limiti di rilevabilità strumentale.

Prescrizioni avvio lavori

3. La ditta, deve stipulare a favore della Città metropolitana di Venezia, prima dell'inizio dei lavori, la seguente garanzia finanziaria:
 - una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti dal progetto di bonifica, di un importo pari al 50% del totale dei costi (art. 242 comma 7 D.Lgs. 152/06), con validità: "durata degli interventi progettuali approvati+2 anni"(in fase di stipula della garanzia utilizzare la formula seguente: "**sommatoria di: intervallo di tempo previsto tra la stipula della fideiussione e l'inizio lavori di bonifica + tempo previsto per l'intervento di bonifica + 2 (due) anni dalla data di emissione riportata in calce alla garanzia**");
L'avvio degli interventi di bonifica e' subordinato alla comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie, inviata alla Ditta (modello fideiussione nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati – modulistica).
4. Deve essere comunicato alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia ed all'ARPAV la data di avvio dei lavori di bonifica allegando (se non già fornita in precedenza in allegato al documento progettuale):
 - Nominativo del **direttore dei lavori**;
 - Nominativo del **collaudatore**, dei lavori di bonifica che dovrà essere nominato dalla Ditta prima dell'inizio degli interventi, per seguire il corso dei lavori ed effettuare le verifiche in corso d'opera nonché i collaudi parziali che riterrà necessari per predisporre un certificato di collaudo finale dell'intervento. Il collaudatore deve essere un professionista abilitato indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile dell'inquinamento. Ogni eventuale variazione del collaudatore deve essere tempestivamente comunicata.
 - l'elenco dei soggetti esecutori a cui sono appaltate le varie fasi di intervento allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali – Cat. 9, classe adeguata all'importo dei lavori cantierabili appaltati, secondo il seguente schema:

nominativo ditta	Estremi di iscrizione all'Albo Cat. 9/classe X	Interventi appaltati	Importo lavori cantierabili appaltati
---------------------	---	-------------------------	---

In caso di più lotti o fasi successive appaltate a soggetti diversi, le suddette informazioni dovranno essere fornite prima dell'avvio dei lavori di ciascuna fase;

- cronoprogramma dettagliato aggiornato degli interventi;
- cartografia georeferenziata recante indicazione dettagliata delle aree oggetto degli interventi previsti dal progetto operativo;
- estremi catastali dell'area oggetto di intervento (foglio, mappale, particella);
- l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti derivanti dall'intervento (specificando tipologia, codice CER e allegando le analisi effettuate), allegando copia delle autorizzazioni in loro possesso ;
- l'elenco dei trasportatori a cui sono affidati i rifiuti derivanti dall'intervento, allegando

- gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- le modalità di collaudo previste per ciascuna fase di intervento.

Prescrizioni fine lavori - Suoli

5. Il raggiungimento degli obiettivi di bonifica deve essere effettuato concordando data e modalità con ARPAV, che eseguirà in contraddittorio le analisi di almeno il 10% dei campioni prelevati, i costi saranno a carico del proponente.
6. A fine intervento si dovrà trasmettere alla Città metropolitana di Venezia l'istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica contenente in allegato:
 - Relazione di fine lavori a firma del **Direttore dei lavori**, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
 - Certificato di collaudo, redatto dal **Collaudatore** dell'intervento.

Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV di Venezia per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006.

(modello istanza nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati - modulistica).

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina

Il Presidente
Dott. Paolo Campaci

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci – Regione Veneto
Dott. S. Fassina – Regione Veneto
Geom. P. Ciuffi – Città metropolitana di Venezia
Dott. U. Scortegagna – Città metropolitana di Venezia
Dott. M. Ostoich – ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia
Dott. L. Mason – ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia
Dott.ssa L. Cantarella – ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (ditta proponente) presenti per tutta la seduta o in parte:

Ricciardo Artioli Consulente



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **19** DEL **28 OTT. 2019**

OGGETTO: approvazione dell'Analisi di Rischio ambientale sito specifico e Progetto di Bonifica dei suoli del sito di via Saloni Soccorso nel comune di Fossalta di Piave (VE) di proprietà degli eredi Bellese.
Art. 242. D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva l'Analisi di Rischio ambientale sito specifico e Progetto di Bonifica dei suoli del sito di via Saloni Soccorso nel comune di Fossalta di Piave (VE) di proprietà degli eredi Bellese.

Il documento dal titolo "*Eredi Bellese - area via Saloni Soccorso in Comune di Fossalta di Piave (VE) - Risultati della Caratterizzazione Ambientale*" è stato trasmesso dal consulente Geol. Riccardo Artioli per conto del proponente, tramite PEC del 27/03/2019 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 124487 del 28/03/2019, integrato dal documento dal titolo "*Eredi Bellese - area via Saloni Soccorso in Comune di Fossalta di Piave (VE) - Analisi di Rischio e Bonifica ai sensi dell'art. 242 bis D.Lgs 152/06*" trasmesso tramite PEC del 29/07/2019 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 355175 del 08/08/2019.

Sui documenti di cui sopra è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 18/09/2019.

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA

PREMESSO CHE la ditta consulente per conto del proponente ha trasmesso il documento dal titolo "*Eredi Bellese - area via Saloni Soccorso in Comune di Fossalta di Piave (VE) - Risultati della Caratterizzazione Ambientale*", tramite PEC del 27/03/2019 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 124487 del 28/03/2019;

- la ditta consulente per conto del proponente ha trasmesso il documento dal titolo "*Eredi Bellese - area via Saloni Soccorso in Comune di Fossalta di Piave (VE) - Analisi di Rischio e Bonifica ai sensi dell'art. 242 bis D.Lgs 152/06*", trasmesso tramite PEC del 29/07/2019 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 355175 del 08/08/2019;
- i documenti di cui sopra sono stati valutati nella Conferenza di Servizi istruttoria del 18.09.2019 la quale ha ritenuto di approvare l'Analisi di Rischio e il Progetto di Bonifica dei suoli di cui trattasi con prescrizioni operative;

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 18/09/2019 (**Allegato A**), che ha confermato l'esito della Conferenza di Servizi istruttoria pari data, dal quale risulta che la documentazione di cui trattasi, è ritenuta approvabile con prescrizioni operative;

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;


- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
 - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
 - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".
- la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.
- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.
- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
- il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.
- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene ridenominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia.
- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 869 del 19/06/2019 con la quale l' Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia viene incardinata sotto la nuova Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera comprese le relative competenze.

- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1144 del 06/08/2019 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera.
- la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1378 del 23/09/2019 di adeguamento della denominazione della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera in "Direzione Progetti speciali per Venezia" in quanto maggiormente aderente alle competenze territoriali attribuite alla struttura.

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvata la documentazione riguardante l'Analisi di Rischio ambientale sito specifico e il Progetto di Bonifica dei suoli del sito di via Salonni Soccorso nel comune di Fossalta di Piave (VE) di proprietà degli eredi Bellese, trasmessa dalla ditta consulente Geol. Riccardo Artioli, per conto dei proprietari eredi Bellese, come elencato in premessa, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 18/09/2019, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 381941 del 04/09/2019 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
3. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta proponente, al Comune di Fossalta di Piave, alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;
4. La ditta deve inviare l'inizio lavori di bonifica entro 60 giorni dal ricevimento del presente Decreto di approvazione;
5. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
6. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci





REGIONE DEL VENETO

Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

18 settembre 2019

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 382093 del 04/09/19, per il giorno 18 settembre 2019, alle ore 10:15, presso gli uffici della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore della Direzione Tutela Ambientale ed Opere di Bonifica a Marghera, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, da inizio ai lavori.

Proponente: Eredi Bellese

Area: Comune di Fossalta di Piave

Titolo: Eredi Bellese - area via Saloni Soccorso in Comune di Fossalta di Piave (VE) - Risultati della Caratterizzazione Ambientale.

Trasmesso con PEC del 27/03/2019 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 124487 del 28/03/2019.

Integrato da:

Titolo: Eredi Bellese - area via Saloni Soccorso in Comune di Fossalta di Piave (VE) - Analisi di Rischio e Bonifica ai sensi dell'art. 242 bis D.Lgs 152/06.

Trasmesso con PEC del 29/07/2019 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 355175 del 08/08/2019.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nella Direzione Tutela ambientale ed Opere di bonifica a Marghera, evidenzia che la Conferenza di Servizi istruttoria odierna del 18/09/19 ha ritenuto di approvare il documento di Analisi di Rischio e l'intervento di bonifica proposto con prescrizioni operative.

Gli Enti concordano nel discutere il punto in oggetto nella presente Conferenza di Servizi decisoria confermando le conclusioni emerse nella Conferenza di Servizi istruttoria odierna.

Dopo discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene approvabile il documento di Analisi di Rischio e l'intervento di bonifica proposto con le seguenti prescrizioni operative:

Allegato A decreto
 n. 19 del 28.01.2019

1. La ditta dovrà approfondire lo scavo in corrispondenza del sondaggio T2 ove l'ARPAV ha rilevato i superamenti delle CSC di tabella 1 colonna A dell'allegato 5 alla parte IV del titolo V del D.Lgs 152/06 ed eseguire le opportune verifiche di fondo scavo di concerto con ARPAV.
2. Visto la presenza nel terreno indagato di amianto crisotilo e crocidolite il materiale scavato dovrà essere gestito come rifiuto e smaltito in discarica e non recuperato, sebbene nelle analisi sia stata rilevata la presenza del contaminante Amianto con valore inferiore ai limiti di rilevabilità strumentale.

Prescrizioni avvio lavori

3. La ditta, deve stipulare a favore della Città metropolitana di Venezia, prima dell'inizio dei lavori, la seguente garanzia finanziaria:
 - una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti dal progetto di bonifica, di un importo pari al 50% del totale dei costi (art. 242 comma 7 D.Lgs. 152/06), con validità: "durata degli interventi progettuali approvati+2 anni"(in fase di stipula della garanzia utilizzare la formula seguente: "**sommatoria di: intervallo di tempo previsto tra la stipula della fideiussione e l'inizio lavori di bonifica + tempo previsto per l'intervento di bonifica + 2 (due) anni dalla data di emissione riportata in calce alla garanzia**");

pag. 2/3

L'avvio degli interventi di bonifica e' subordinato alla comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie, inviata alla Ditta (modello fideiussione nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati - modulistica).

4. Deve essere comunicato alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia ed all'ARPAV la data di avvio dei lavori di bonifica allegando (se non già fornita in precedenza in allegato al documento progettuale):
 - Nominativo del **direttore dei lavori**;
 - Nominativo del **collaudatore**, dei lavori di bonifica che dovrà essere nominato dalla Ditta prima dell'inizio degli interventi, per seguire il corso dei lavori ed effettuare le verifiche in corso d'opera nonché i collaudi parziali che riterrà necessari per predisporre un certificato di collaudo finale dell'intervento. Il collaudatore deve essere un professionista abilitato indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile dell'inquinamento. Ogni eventuale variazione del collaudatore deve essere tempestivamente comunicata.
 - l'elenco dei soggetti esecutori a cui sono appaltate le varie fasi di intervento allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali - Cat. 9, classe adeguata all'importo dei lavori cantierabili appaltati, secondo il seguente schema:

nominativo ditta	Estremi di iscrizione all'Albo Cat. 9/classe	Interventi appaltati	Importo lavori cantierabili appaltati
	X		

In caso di più lotti o fasi successive appaltate a soggetti diversi, le suddette informazioni dovranno essere fornite prima dell'avvio dei lavori di ciascuna fase;

- cronoprogramma dettagliato aggiornato degli interventi;
- cartografia georeferenziata recante indicazione dettagliata delle aree oggetto degli interventi previsti dal progetto operativo;
- estremi catastali dell'area oggetto di intervento (foglio, mappale, particella);
- l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti derivanti dall'intervento (specificando tipologia, codice CER e allegando le analisi effettuate),

- allegando copia delle autorizzazioni in loro possesso ;
- l'elenco dei trasportatori a cui sono affidati i rifiuti derivanti dall'intervento, allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- le modalità di collaudo previste per ciascuna fase di intervento.


Prescrizioni fine lavori - Suoli

5. Il raggiungimento degli obiettivi di bonifica deve essere effettuato concordando data e modalità con ARPAV, che eseguirà in contraddittorio le analisi di almeno il 10% dei campioni prelevati, i costi saranno a carico del proponente.
6. A fine intervento si dovrà trasmettere alla Città metropolitana di Venezia l'istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica contenente in allegato:
 - Relazione di fine lavori a firma del **Direttore dei lavori**, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
 - Certificato di collaudo, redatto dal **Collaudatore** dell'intervento.


Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV di Venezia per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006.

(modello istanza nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati - modulistica).

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina



Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci – Regione Veneto
Dott. S. Fassina – Regione Veneto
Geom. P. Ciuffi – Città metropolitana di Venezia
Dott. U. Scortegagna – Città metropolitana di Venezia
Dott. M. Ostoich – ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia
Dott. L. Mason – ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia
Dott.ssa L. Cantarella – ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia

Allegato A
n. 19 del
28 OTT. 2019
decreto

PAG. 3/3

